

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)



REGOLAMENTO

per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile

deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del
12.8.1991

vistata s.r.v. dal CO.RE.CO. in data 24/09/91 al N.
10256

pubblicato all'Albo Pretorio dal 4/10/91 al 3/11/91
per la durata di giorni 30

Contiene le modifiche apportate con:

- deliberazione consiliare n. 17 del 29/09/2003
- deliberazione consiliare n. 8 del 29/03/2006
- deliberazione consiliare n. 23 del 27/09/2006

RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 1

Il servizio pubblico della distribuzione dell'acqua potabile è gestito direttamente dal Comune di San Pietro in Guarano che provvede alla conservazione ed alla manutenzione dell'acquedotto civico e delle reti di adduzione ed è regolato dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

ART.2

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico dal Comune di San Pietro in Guarano. In casi particolari in cui si riconosca che non è possibile, potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato prima di attivare le procedure di legge.

Eventuali diramazioni su fondi privati o diramazioni su fondi facenti parte di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione è a totale cura e spesa dei richiedenti che dovranno uniformarsi alle prescrizioni previste nelle eventuali convenzioni stipulate con il Comune di San Pietro in Guarano.

Le diramazioni, come sopra realizzate, fino all'apparecchio di misura, vengono riconosciute di proprietà del Comune di San Pietro in Guarano imponendo la relativa servitù e riservandosi il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per le altre derivazioni.

ART.3

Nelle strade, piazze e fondi, già fornite di rete di distribuzione il Comune di San Pietro in Guarano può provvedere alla fornitura dell'acqua mediante la costruzione di relative diramazioni dal punto più vicino della condotta con diritti di esigere dal richiedente il pagamento di tutte le spese occorrenti. Le predette spese sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base del prezzario dei lavori acquedottistici in vigore.

ART.4

[Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acqua, sino al contatore, quest'ultimo compreso, sono di proprietà comunali.

L'individuazione del diametro delle tubazioni stesse è demandato ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.]*

Tutte le tubazioni della rete di *adduzione e di* distribuzione principale sono di proprietà comunali:

Gli allacciamenti (dalla rete principale) fino al fabbricato da alimentare sono di proprietà privata anche se tali opere sono state realizzate dall'Ente.

L'ordinaria e la straordinaria manutenzione sulle tubazioni sono a carico della proprietà.

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2003 con atto n. 17)*

ART.5

L'Amministrazione eserciterà la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.6

Il Comune di San Pietro in Guarano si riserva comunque la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio.

In caso di diminuzione della portata degli acquedotti il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone comunicazione ai cittadini mediante avviso pubblico

Il Comune si riserva inoltre, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne, in caso di interruzioni periodiche, per rotture o guasti avvertendo con avviso pubblico gli utenti che non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CONTATORI

ART.7

Il tipo e la portata e la sede dei contatori verranno determinati a giudizio insindacabile dell'Amministrazione in relazione alla fornitura richiesta.

Tutti gli apparecchi misuratori dovranno essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune di San Pietro in Guarano

L'installazione dei contatori, che dovrà essere fornito dall'utente di tipo e portata stabiliti al comma primo di questo articolo, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di personale all'uopo incaricato dal Comune di San Pietro in Guarano, il quale, provvederà a posa avvenuta, a compilare apposito verbale.

ART.8

L'utente è responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

I contatori dovranno essere collocati in luoghi idonei e di facile accesso per operazioni di lettura e manutenzione, *in posizione preventivamente indicata dall'Ufficio Acquedotto, nel rispetto delle prescrizioni di seguito dettagliate e con lavori a carico dell'utente:*

- nelle zone agricole, in apposito casotto posto al confine di proprietà nei pressi della strada di accesso;

- nei fabbricati con corte, siti nei centri abitati e nelle zone di espansione edilizia, in apposito casotto posto sul perimetro della stessa lato strada di accesso;

A valle del contatore sarà collocata, a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Comune di San Pietro in Guarano, senza necessità di chiedere alcuna altra autorizzazione.

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2006 con atto n. 23)*

ART.9

Qualora l'edificio comprenda più [alloggi] *utenze*, come nel caso di condomini, verrà sistemato sempre a cura e a spesa dei proprietari, un apparecchio di controllo per ogni singolo alloggio, collocato *in un unico casotto, posto sul perimetro della corte, lato strada, e ove non presente la corte, sul muro esterno del fabbricato o nell'androne di ingresso del fabbricato stesso* [sul piano di accesso del medesimo].

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2006 con atto n. 23)*

ART.10

Quando per una causa qualsiasi, il contatore avesse cessato di funzionare, l'utente è tenuto a farne immediata comunicazione scritta al Comune. Il consumo sarà commisurato alla media delle ultime due

letture effettuate regolarmente. Se trattasi di 1° anno di utenza, si terrà conto del consumo medio di una famiglia dello stesso tipo.

Se detti apparecchi risultassero guasti si dovrà provvedere alla loro sostituzione con un nuovo apparecchio, che verrà fornito dall'utente stesso, di tipo e portata stabiliti al primo comma dell'art.7, alla cui posa e dimora provvederà apposito personale del Comune di San Pietro in Guarano, compilandone apposito verbale.

Qualora l'utente negligente, non provveda alla sostituzione del contatore rotto, questo potrà essere sostituito dall'Ente, addebitandole relative spese a carico dell'utente.

Il vecchio apparecchio sarà ritirato dallo stesso personale e resterà a disposizione del Comune di San Pietro in Guarano fino a quando non verrà redatto apposito verbale di distruzione dopo aver provveduto alle annotazioni del caso.

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2006 con atto n. 23)*

ART.10 bis

Nel caso di ristrutturazioni edilizie di fabbricati privati, gli utenti sono obbligati a posizionare il contatore per come prescritto negli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Qualora l'Ente proceda al rifacimento di tratti di rete di distribuzione dell'acqua potabile, l'Ufficio Tecnico procederà al riposizionamento dei contatori secondo quanto prescritto negli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente, e nel rispetto dei fondi assegnati con il relativo PEG, l'Ufficio Tecnico potrà procedere al graduale adeguamento del posizionamento dei contatori, per come prescritto negli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2006 con atto n. 23)*

EROGAZIONE DELL'ACQUA

ART.11

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti pubblici può avvenire:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) per mezzo di utenze private.

ART.12

L'acqua delle fontane pubbliche alimentate dal pubblico acquedotto può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escludendo tassativamente ogni altro uso.

Il prelievo è ammesso solo con bottiglie, fiaschi, secchi esimili.

Per necessità straordinarie, dietro versamento al Comune di San Pietro in Guarano di un corrispettivo, è consentito il prelievo che verrà autorizzato caso per caso dalla Giunta Municipale.

ART.13

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate prese particolari allo scopo di soddisfare specifiche esigenze della collettività.

ART.14

Il Comune di San Pietro in Guarano non assume responsabilità per interruzione dell'erogazione o per diminuzione di pressione dovute per qualsiasi causa che, comunque, provvederà a rimuovere nel più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze logistiche e della natura della causa stessa.

ART.15

La somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo ed il punto di consegna dell'acqua stessa all'utente sarà il contatore.

ART.16

Le utenze private si distinguono in UTENZE DOMESTICHE ed UTENZE DIVERSE.

Le utenze domestiche comprendono solo ed esclusivamente quelle per uso domestico. Tutte le altre sono comprese nelle utenze diverse.

ART. 17

Gli allacciamenti, singoli per ciascun utente, sono richiesti dal proprietario dell'immobile con apposita domanda su modelli predisposti dal Comune di San Pietro in Guarano, preventivamente vistata e relazionata dall'ufficio tecnico comunale, corredata dalla

ricevuta di versamento del contributo di allaccio, fissato nel corrispettivo pari al minimo garantito annualmente secondo la tariffa dell'anno in cui si riferisce l'allaccio, del versamento di tutte le altre eventuali spese previste nel presente regolamento o dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che sull'allaccio non gravano altre spese, nonché dovrà allegarsi atto sostitutivo di notorietà previsto dalla legge n. 47/85 o altra documentazione equipollente.

Gli allacci stessi sono autorizzati di volta in volta dalla G.M. con apposito atto deliberativo che dovrà contenere:

- a) l'accertamento che la domanda risponda a tutti requisiti tecnici ed amministrativi per autorizzare l'allaccio;
- b) l'ufficio ed il personale all'uopo incaricato ad effettuare l'allacciamento;
- c) il termine entro il quale l'allaccio stesso verrà effettuato che non potrà in ogni caso essere superiore a gg. 30 dalla data di esecutività della delibera.

ART. 18

Le concessioni, singole per ciascun utente, sono richieste dal proprietario, dall'usufruttuario o dall'inquilino, e sono autorizzate dalla G.M., previa stipula di apposito contratto, come da schema che sarà approvato dal Consiglio Comunale.

Le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'utente.

Inoltre, su ogni concessione, oltre alle spese contrattuali, l'utente è tenuto a pagare lo stesso importo dovuto per l'allacciamento ridotto di un terzo.

Per i contatori già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli utenti saranno invitati a sottoscrivere apposito contratto di concessione dell'acqua, con spese a carico del Comune di San Pietro in Guarano.

La concessione dovrà avvenire entro e non oltre sette giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 19

Gli allacciamenti e le concessioni possono essere richiesti contestualmente, così come contestualmente possono essere autorizzati, fermo restando tutte le condizioni e prescrizioni dei precedenti articoli. 17 e 18.

ART.20

Qualunque concessione di acqua sarà subordinata all'accertamento dell'esistenza di apposita fognatura e canale di scarico per il regolare smaltimento delle acque reflue, onde evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato, con danno all'igiene ed alla salute pubblica.

ART. 21

Il Comune di San Pietro in Guarano si riserva la facoltà di vincolare la concessione e di stabilire altre condizioni non contenute nel presente regolamento, ove ciò sia consigliato per ragione di pubblico interesse.

CONTRATTI

ART.22

Per ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore, dovrà corrispondere apposito contratto

I contratti d'utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) Per le nuove utenze, solo dopo aver provveduto al relativo allacciamento. A prova di ciò farà fede il verbale di posa redatto dagli addetti del Comune di San Pietro in Guarano all'uopo incaricati.
- b) Per le vecchie utenze (subingresso, volture ecc.), in qualsiasi momento, previo esibizione della ricevuta del versamento della somma di cui all'art. 18 comma terzo, attestato dell'ufficio ruoli e tributi che sul contatore oggetto della stipula, non gravano carichi pendenti, autolettura finale dell'utente cessate, qualora questi non abbia presentato formale disdetta.

Dal momento della stipula del contratto, si intenderanno automaticamente cessate le utenze precedenti.

Il contratto deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari, all'uopo, al momento della stipula, verrà consegnata all'utente copia aggiornata del presente regolamento, pertanto, al momento della stipula verrà consegnata all'utente copia aggiornata del presente Regolamento.

ART.23

I contratti di fornitura hanno la durata di un anno solare e, se non disdetti, si intendono rinnovati per l'anno successivo agli stessi patti e condizioni, così successivamente fino a quando non si verifichi formale disdetta.

L'utente dovrà far pervenire per iscritto la disdetta della fornitura entro due mesi della scadenza e cioè entro il 31.ottobre.

CONSUMI

ART.24

I consumi sono accertati dalla lettura del contatore che verrà effettuata annualmente secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposti preventivamente dalla Giunta Municipale entro il 30 settembre dell'anno in corso, dei quali verrà data informazione agli utenti a mezzo di avvisi da affiggere nei luoghi più frequentati del territorio comunale.

Qualora per causa dell'utente non sia possibile effettuare la lettura, l'utente stesso avrà cura di contattare il Comune di San Pietro in Guarano per concordare tempi e modi per poter effettuarla.

Qualora inoltre per causa dell'utente non sia possibile effettuare la lettura e lo stesso utente non abbia contattato il Comune entro giorni otto dal giorno stabilito dal calendario, mezzo lettera raccomandata a.r., l'utente verrà invitato formalmente ad indicare egli stesso il consumo.

ART.25

La lettura dei contatori avverrà a mezzo di incaricati del Comune di San Pietro in Guarano muniti di appositi documenti di riconoscimento, con facoltà di procedere, a loro insindacabile giudizio, qualora lo ritenessero opportuno, ad effettuare il controllo dell'impianto interno, per constatare lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità di esercizio.

L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali per le suddette operazioni.

ART.26

Il Comune di San Pietro in Guarano potrà richiedere all'utente l'autolettura dei consumi, così come potrà avvalersi di letture

d'acconto calcolata sui consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato.

Il conguaglio conseguente dei consumi avverrà in occasione della prima lettura effettiva successiva.

ART.27

[La quantità di acqua somministrata verrà fatturata sulla base del consumo accertato, differenziato di prezzo per quantità di consumi che saranno stabilite con apposito atto consiliare che conterrà inoltre l'assegnazione massima pro-capite per usufruire della tariffa agevolata e della tariffa contrattuale, come da Piano Regionale delle acque.]*

La quantità di acqua somministrata verrà fatturata sulla base del consumo accertato, differenziato di prezzo per quantità di consumi che saranno stabilite con apposito atto giuntale.

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 marzo 2006 con atto n. 8)*

TARIFFE

ART.28

[Ai consumi accertati come dagli articoli precedenti, viene applicata la tariffa, periodicamente fissata con atto deliberativo del C.C. con riferimento ai costi d'esercizio ed al prezzo di fornitura dell'acqua stabilito dall'Ente Regione ed alle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Il prezzo è differenziato per quantità consumata in ragione dei limiti che verranno precisati con delibera del C.C. a norma dell'art.26 del presente regolamento.]*

Ai consumi accertati come dagli articoli precedenti, viene applicata la tariffa, periodicamente fissata con atto deliberativo di G.C. con riferimento ai costi d'esercizio ed al prezzo di fornitura dell'acqua stabilito dall'Ente Regione ed alle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Il prezzo è differenziato per quantità consumata.

**(così modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 marzo 2006 con atto n. 8)*

BOLLETTTE

ART.29

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate dall'utente alla presentazione delle bollette di pagamento, nei modi e luoghi stabiliti.

ART.30

La fatturazione dei consumi comprende anche tutti gli altri addebiti e spese previsti a carico dell'utente, eventuale canone per le acque reflue, IVA ecc. e quanto altro previsto o che sarà previsto dalla legge. o norme specifiche in materia.

Faranno carico all'utente tutti gli altri oneri per imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali e comunali, comunque relativi alla somministrazione dell'acqua.

ART. 31

In caso di contestazione dell'importo fatturato, l'utente potrà presentare reclamo al Comune di San Pietro in Guarano che, qualora trattasi di un palese errore, provvederà immediatamente alla relativa rettifica, mentre qualora si dovrà ricorrere ad accertamenti e verifiche, l'utente sarà tenuto comunque al pagamento della bolletta nei termini stabiliti.

DIVIETI

ART.32

E' vietato:

A chiunque, all' infuori degli appositi incaricati del Comune, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione ed alle diramazioni fino al contatore compreso.

ART:33

E' vietato:

Prelevare acqua dalle fontane pubbliche:

- a) con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi altro uso in prossimità delle fontane pubbliche.

Utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura. In particolare modo l'uso dell'acqua per innaffiamento di orti, giardini e frutteti e per il lavaggio di automezzi.

ART. 34

E' vietato:

Qualunque manomissione dei contatori anche se il dolo è imputabile a terzi.

Il diretto allacciamento alle tubazioni dell'impianto interno dell'acqua posta prima del contatore.

Provocare danni al contatore e agli altri apparecchi costituenti l'impianto esterno per incuria senza che gli stessi siano preservati dal gelo o da altri agenti atmosferici e non.

ART.35

E' vietato:

Mettere in opera negli impianti interni serbatoi o recipienti in cui l'acqua possa avere ritorni nelle tubazioni di scarico o dispositivi tali che l'erogazione complessiva della presa possa superare i limiti fissati per il contatore installato.

Servirsi delle tubazioni degli impianti interni per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna.

ART. 36

E' vietato:

Il pagamento della bolletta oltre il termine stabilito e sulla stessa indicato.

Il pagamento della bolletta con modalità diverse da quelle stabilite.

PENALITA'

ART.37

Salvo i casi di falsità e frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da £. 40.000 a £.1.000.000, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti, da pagare entro giorni 60 dalla notifica.

Il Comune di San Pietro in Guarano, trascorso tale termine, potrà disporre la chiusura dell'utenza o ad attivare le procedure di legge per il recupero coattivo delle somme dovute presso le Autorità giudiziarie (Giudice Conciliatore Pretore ecc.)

ART.38

Eventuale quantità d'acqua defraudata o che non sia stata possibile misurare perchè sfuggiata ad ogni controllo, sarà stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di inconfutabile dolo o frode accertata, a norma del codice penale.

ART. 39

Qualora l'impossibilità di cui all'art.23 si ripete per due volte, alla terza volta ,previo notifica, sarà disposta la chiusura dell'utenza.

La riapertura è subordinata all'effettiva lettura del contatore ed al pagamento di tutte le quote arretrate ed alle spese di riallaccio.

ART.40

In caso di riscossione diretta da parte del Comune di San Pietro in Guarano il mancato pagamento della bolletta entro il termine dalla stessa stabilito, oltre al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge, e qualora la morosità si dovesse protrarre oltre il 30° giorno dal termine stabilito nell'ultimo avviso di pagamento, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

L'utente non può pretendere risarcimento dei danni eventuali dovuti alla sospensione dell'erogazione.

Il ripristino dell'erogazione è condizionato al pagamento da parte dell'utente moroso di tutte le somme dovute, nessuna esclusa, nonché alle spese di riallaccio.

ART.41

La risoluzione del contratto di fornitura dell'acqua diviene operante unilateralmente da parte del Comune trascorsi mesi tre dalla sospensione dell'erogazione senza che l'utente moroso abbia provveduto ad attivare le condizioni necessarie per il ripristino.

ART. 42

In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso eventualmente dovute dal deceduto.

Gli stessi comunque sono tenuti ad avvisare, entro tre mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e devono, se intendono conservare la concessione, subentrare nel contratto di somministrazione delegando a tal fine uno di essi stessi.

ART. 43

Non potrà essere aperta nuova concessione e stipulare il relativo contratto fino a quando sul contatore-utenza dovessero gravare sanzioni o provvedimenti.

Pertanto il subentrante o si dovrà far carico egli stesso delle eventuali sanzioni pendenti o dovrà provvedere a cura e spese proprie sul precedente utente per il recupero di quanto dovuto al Comune di San Pietro in Guarano.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.44

Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessione di acqua o sui contatori sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 45

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, diritti, contratti, cessazioni, variazioni di qualunque natura sono a totale carico dell'utente.

ART.46

Le tariffe saranno aggiornate annualmente secondo le disposizioni di leggi

ART.47

Il Comune di San Pietro in Guarano, si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte quelle variazioni che si dovessero rendere necessarie nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e le

modifiche si intendono tacitamente accettate dall'utente qualora non receda dal contratto

ART.48

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, o regolato da leggi nazionali e regionali, provvederà caso per caso la Giunta Municipale, la cui casistica sarà portata al Consiglio Comunale se potrà costituire modifica od integrazione a regolamento.

NORMA TRANSITORIA

ART.49

Il presente Regolamento entra in vigore non appena intervenuta l'approvazione di legge ed effettuate le prescritte pubblicazioni.

Della data di entrata in vigore sarà data avviso mediante manifesti pubblici.

Le utenze concesse anteriormente alla data di entrata in vigore, l'adeguamento al presente regolamento dovrà essere effettuato entro e non oltre anni cinque dalla suddetta data, ad eccezione della stipula del contratto relativo di cui all'art. 18 che dovrà avvenire entro anni cinque sempre dalla predetta data

Alle utenze che, trascorso il periodo di anni cinque senza che si siano adeguati al nuovo regolamento, saranno applicate le penalità previste nel presente regolamento.

Al termine previsto di anni cinque le utenze prive di contratto di concessione saranno chiuse, previa notifica all'utente interessato. Per la riapertura si considereranno nuove concessioni.

INDICE

A) RETE DI DISTRIBUZIONE:	PAG. 1
B) CONTATORI:	PAG. 4
C) EROGAZIONE DELL'ACQUA:	PAG. 6
D) CONTRATTI:	PAG. 11
E) CONSUNTI	PAG. 13
F) TARIFFE:	PAG. 15
G) BOLLETTE:	PAG. 16
H) DIVIETI:	PAG. 17
I) PENALITA':	PAG. 19
L) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI:	PAG. 22
M) NORMA TRANSITORIA:	PAG. 24